

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

- dott.ssa Bianca Ferramosca Presidente
- dott. Fernando Scolaro Giudice
- dott. Giuseppe Lauropoli Giudice rel.

nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G.E. xxxx/2019 ha emesso la seguente

ORDINANZA

tra

DEBITORE

RECLAMANTE

e

CREDITORE SPV S.R.L.

RECLAMATA

DEBITORE proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. contro il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 22 marzo 2023 nella procedura esecutiva R.G.E. n. omissis /2019, nella quale lo stesso è debitore esecutato unitamente a **DEBITORE**.

Nello specifico, il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento sopra citato, rigettava l'istanza di sospensione, avanzata nell'atto di opposizione del 16.11.2022 nella procedura esecutiva sopra citata, proposta dal Sig. **DEBITORE** e dalla Sig.ra **DEBITORE**.

Parte reclamante rappresentava che, unitamente alla coniuge, aveva sottoscritto in data 1.8.2008 contratto di mutuo ipotecario, a rogito del Notaio omissis (rep.n. omissis, racc. n. omissis, in data 1 agosto 2008), con la **Banca S.p.A.** per l'erogazione della somma di € 250.000,00 e che in data 6.09.2016 gli stessi e l'istituto di credito omissis, succeduto alla **Banca S.p.A.**, avevano rinegoziato il mutuo con una scrittura privata intercorsa tra le parti.

Rappresentava, inoltre, che a seguito del mancato pagamento delle rate dovute veniva promossa la procedura esecutiva immobiliare omissis /2019.

Parte reclamante deduceva, quindi, di aver richiesto, nel corso della procedura esecutiva, la sospensione della procedura in considerazione della assenza di titolo esecutivo; istanza che, una volta riqualificata come opposizione all'esecuzione, veniva respinta dal giudice dell'esecuzione in data 22.3.2023.

Alla luce di ciò, con il proposto reclamo deduceva l'erroneità della pronuncia del giudice dell'esecuzione per diversi motivi: sotto un primo profilo, evidenziava l'assenza di un titolo esecutivo valido per la prosecuzione della procedura, rappresentando come il giudice dell'esecuzione non avesse motivato la decisione ma si fosse limitato solo a dichiarare che la scrittura privata in questione non avesse natura novativa, non avvedendosi, però che nel caso di specie doveva ravvisarsi una assenza di valido titolo esecutivo.

A riguardo, chiariva come l'esecuzione immobiliare fosse stata proposta sulla base di una scrittura privata non autenticata carente dei requisiti di forma per essere qualificata come titolo esecutivo ex art. 474 co.2 c.p.c., ulteriormente precisando come, tanto nell'atto di pignoramento, quanto in quello di intervento del 30.1.2019, la Banca facesse riferimento al nuovo piano di ammortamento scadente nel luglio 2048 e non a quello scadente nel 2038, oggetto della originaria previsione contrattuale.

Ne derivava, nella prospettazione di parte reclamante, che il contratto di mutuo originario doveva ritenersi completamente sostituito dalla scrittura privata medio tempore intercorsa.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sotto altro profilo, evidenziava, come il giudice non avesse rilevato d'ufficio la mancanza del titolo, circostanza che avrebbe consentito di evitare la vendita dell'immobile, dovendo allora ritenersi non applicabile al caso di specie quanto previsto dall'art. 2929 c.c.

In ultimo, sottolineava l'esistenza di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla perdita dell'immobile e dalla prosecuzione dell'esecuzione.

Si costituiva la **CREDITORE Spv**, creditrice procedente succeduta a **BANCA S.p.A.** deducendo la sicura infondatezza del proposto reclamo, chiedendone il rigetto e sottolineando la piena condivisibilità dell'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione; sottolineava, a riguardo, come le doglianze non risultassero fondate su "fatti sopravvenuti" o non conosciuti dai debitori.

Pertanto, in via preliminare ed assorbente, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'opposizione per essere stata proposta tardivamente, successivamente alla emissione di ordinanza di vendita.

Inoltre, faceva presente che, essendo l'atto di rinegoziazione del mutuo richiamato nel precetto, di certo non poteva ravvisarsi alcuna carenza di titolo.

In conclusione, rappresentava la carenza di interesse ad agire essendo già avvenuta l'aggiudicazione.

Il reclamo è infondato.

Deve, a riguardo, evidenziarsi come parte reclamante non contesti la avvenuta riqualificazione della propria istanza di sospensione in termini di opposizione, né contesti, per l'effetto, la tardività di tale opposizione.

Sul punto, dunque, non può che confermarsi la decisione assunta in punto di tardività della opposizione.

A riguardo, deve osservarsi che, stando all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 615 c.p.c. (come introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 59/2016, convertito in legge n. 119/2016), è inammissibile l'opposizione proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli art. 530, 552, 569 c.p.c., salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.

A riguardo, appare opportuno evidenziare che parte reclamante ha depositato nel fascicolo dell'esecuzione RGE omissis /2019 una "istanza al giudice dell'esecuzione per la verifica del titolo esecutivo" (poi riqualificata dal giudice dell'esecuzione, con decisione che non costituisce oggetto di contestazione nella presente sede, come opposizione all'esecuzione) in data 16.11.2022, mentre l'ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. era stata emessa in data 7.12.2021 e quindi ben prima della spiegata istanza.

L'art. 615, comma 2, c.p.c. individua nel momento di emissione della ordinanza di vendita il termine ultimo oltre il quale è inammissibile l'opposizione all'esecuzione.

Né, poi, appaiono sussistenti, nel caso di specie, fatti sopravvenuti che giustificano tale tardiva proposizione dell'opposizione (essendo l'atto di rinegoziazione del mutuo del 6.9.2016 precedente alla procedura esecutiva ed essendo, peraltro, lo stesso stato richiamato sia nell'atto di precetto che nel pignoramento), né l'opponente ha dimostrato di non aver potuto proporre opposizione tempestivamente per cause a lui non imputabili.

Alla luce di ciò, pertanto, deve pertanto confermarsi la valutazione compiuta dal giudice dell'esecuzione in punto di tardività dell'opposizione, con conseguente infondatezza del reclamo.

Quanto poi al rilievo, contenuto nel reclamo, con il quale si fa presente come la carenza del titolo integri una questione che il giudice dell'esecuzione avrebbe potuto rilevare d'ufficio o su mera istanza della

parte che vi abbia interesse, deve osservarsi come il rimedio contro il mancato esercizio di tale potere officioso non possa essere costituito dal reclamo ex art. 624 c.p.c., ma dalla opposizione agli atti esecutivi contro il provvedimento che abbia negato la tutela richiesta dalla parte.

Non resta che respingere il proposto reclamo, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna di parte reclamante alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla concentrazione della presente fase cautelare ed in assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

respinge il reclamo, condannando **DEBITORE** alla rifusione delle spese del presente reclamo in favore di **CREDITORE SPV** che si quantificano in € 1.650,00.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.05.2023.

Il Presidente
D.ssa Bianca Ferramosca

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE